

« Quanto agli automobili privati, essi hanno esclusivamente diritto al prelievo del quantitativo che possono ritirare mediante la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione, quantitativo che in ogni caso non supera mai i kg. 50 mensili.

« *Il sottosegretario di Stato
per la marina mercantile*
« SITTA ».

Olivetti. — *Ai ministri dell'industria e commercio, del lavoro, e della giustizia e degli affari di culto.* — « Par conoscere:

a) per quali ragioni col decreto-legge numero 487, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 18 aprile 1920, si è creduto di ritornare al regime di piena libertà per quanto riguarda l'affitto di negozi, uffici, ecc.;

b) se non ritengano conveniente, nell'attuale momento di deficienza di locali per negozi, ecc., stabilire anche per essi un regime di transazione, e soprattutto se non ritengano necessario contemperare con eque disposizioni l'interesse dei proprietari di case, con quello dei commercianti in modo che pur ammettendosi l'aumento di pigione, si debba dare un diritto di prelazione a favore degli inquilini occupanti ».

RISPOSTA. — « La complessa materia degli affitti che appassiona così vivamente le varie categorie interessate fu sottoposta all'esame di una speciale Commissione, nella quale erano rappresentate così la classe dei proprietari come quella degli inquilini. La detta Commissione presieduta dal senatore Einaudi, si fermò in modo speciale sull'argomento degli affitti dei negozi, uffici, ecc. e fu unanime nel proporre che non fosse il caso di prolungare lo stato di vincolo al di là del termine di tempo stabilito dai decreti vigenti, mancando le ragioni che rendevano necessaria la tutela delle classi meno agiate della popolazione contro il pericolo di improvvisi aumenti. La relazione estesa dal senatore Einaudi così si esprime: « Trattasi qui non di locali destinati alla vita familiare, ma di strumenti ordinari nell'esercizio nella industria, commercio e professioni esercitate a scopo di lucro. Non vi è perciò ragione di prolungare vincoli aventi motivo contingenti, al di là di quanto fu originariamente stabilito. Il prezzo del locale adibito ad uso speculativo od economico giova sia stabilito liberamente fra le due parti contraenti in relazione alle variazioni del guadagno ricavabile dall'uso della cosa locata. Gioverà la libertà delle contrattazioni di questi locali a restringerne eventualmente l'uso a quelli i quali sono assolutamente necessari per l'esercizio della industria, commercio e profes-

sione, così da fare qualche voto a favore dell'uso di abitazione ».

« Dev'esi poi avvertire che la convenienza di affrettare, nei limiti del possibile, il ritorno al regime normale, sconsiglia di moltiplicare o di prostrarre ulteriormente i vincoli eccezionali stabiliti con la speciale legislazione emessa durante la guerra e subito dopo l'armistizio. D'altra parte è da tener presente che il trattamento disposto col decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, per i negozi, gli uffici, ecc., è del tutto identico a quello stabilito per alcune categorie di case per abitazione, e che il ritorno al regime della piena libertà delle contrattazioni avverrà soltanto col 1° luglio 1921, mentre nel frattempo continuano ad aver vigore le disposizioni dettate nei decreti precedenti, le quali rappresentano precisamente quel regime di transazione di cui parla l'onorevole interrogante.

« *Il sottosegretario di Stato
per l'industria e commercio*
« RUBILLI ».

Pignatari. — *Al commissario generale degli approvvigionamenti e consumi alimentari.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per porre termine al giusto malcontento manifestatosi in molti comuni della Basilicata, i quali — dopo aver largamente contribuito alla produzione dei cereali — si vedono oggi portar via dalla Commissione di requisizione persino il grano assegnato al consumo locale; ragione per cui molti comuni eminentemente graniferi debbono attendere che sia loro reimportato da altri paesi — con aggravio notevole di spese e con tutte le inerenti difficoltà di trasporto — quel grano che prima è stato portato via ».

RISPOSTA. — « Le esportazioni di grano dalla Basilicata sono state disposte ed eseguite per il solo quantitativo esuberante ai bisogni della provincia tanto che fino al momento attuale in cui si inizia il nuovo raccolto non vi è stata necessità — come l'onorevole interrogante temeva — di importare in quella provincia alcuna quantità di grano.

« *Il commissario generale
per gli approvvigionamenti e consumi alimentari*
« SOLERI ».

Pignatari. — *Al commissario generale degli approvvigionamenti e consumi alimentari.* — « Per sapere quale quantità di avena intenda assegnare alla provincia di Potenza il cui Consorzio granario non può ottenerne per gli assoluti bisogni locali, mentre ingenti quantità sono inviate in altre pro-